



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO
NAZIONALE

PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE

PROCEDIMENTO N. 7S/2016 a carico di Flavia Crastolla

*

Premesso che

A) a seguito dell'invio, in data 11 aprile 2016, di rapporto informativo da parte della Segreteria del Oasi Golf Club, in relazione a quanto avvenuto in occasione della gara Nazionale disputata il 2 aprile 2016, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti della minore, Flavia Crastolla di anni 11, così come disposto dall'art. 2 comma 3 del Regolamento di Giustizia, scaricabile dal sito della Federazione Italiana Golf (www.federgolf.it).

B) In particolare, nel citato rapporto informativo, si segnalava che la minore veniva squalificata dalla suddetta gara per aver giocato una palla sbagliata alla buca 4 senza correggere l'errore prima di giocare la buca successiva. Veniva evidenziata la totale assenza degli "estremi del gesto mirato a trarre vantaggio". Veniva inoltre evidenziato che "senza la segnalazione della stessa giocatrice il Comitato non sarebbe mai venuto a conoscenza del fatto".

C) Sempre in data 11 aprile, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltrava il suddetto rapporto informativo al

sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori).

*

Alla luce di quanto sopra, il sottoscritto Giudice Nazionale, ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Giustizia, comunicava alla minore, Flavia Crastolla, quanto segue.

- 1) In base al rapporto informativo non era in contestazione il fatto che la minore, in data 2 aprile 2016, nell'ambito della gara Nazionale "Oasi Classic 2016", avesse giocato una palla sbagliata alla buca 4 senza correggere l'errore prima di giocare la buca successiva.
- 2) Risultava altrettanto incontestata la buona fede della minore che non era a conoscenza del regolamento e che non voleva trarre alcun vantaggio avendo chiesto al comitato quanti colpi di penalità dovesse aggiungere.
- 3) Si contestava, pertanto, alla minore di aver sottoscritto uno score con un risultato inferiore rispetto a quello effettivo, non ravvisandosi tuttavia l'elemento soggettivo del dolo. Si indicava la sanzione irrogabile nel caso di specie nell'ammonizione.

In data 21 aprile 2016, l'Avv. Guido Bruno Crastolla inviava una memoria difensiva al sottoscritto Giudice sottolineando la assoluta buona fede della minore e l'insussistenza, nel caso in esame, di un illecito sportivo avendo, tra l'altro, la minore chiesto al Comitato di gara, antecedentemente alla consegna dello score, quanti punti di penalità dovesse aggiungere per avere giocato alla buca 4 con una palla sbagliata.

In data 3 maggio 2015, alle ore 15.00, si teneva, presso lo studio del Giudice Nazionale l'udienza fissata ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Giustizia nel corso della quale il padre della minore Avv. Guido Bruno Crastolla si riportava integralmente a quanto dedotto nella memoria prodotta.

*

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Perletti, Giudice Sportivo Nazionale:

- esaminati i documenti prodotti;
- letta la memoria depositata in data 21.4.2016;
- sentito il padre della minore avv. Guido Bruno Crastolla
- considerato che presupposto necessario per l'irrogazione di una sanzione disciplinare, ai sensi dell'art. 2.2 del Regolamento di Giustizia, è quello di aver commesso un illecito sportivo;
- considerato che non si ravvisa nella condotta segnalata la commissione di alcun illecito sportivo,

archivia il procedimento n. 7S / 2016

Milano, 3 maggio 2016



Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)